

# **STATUTO PER L'ENTE del TERZO SETTORE e ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

## **“Game For Players APS”**

### **ART. 1 - (Denominazione e sede)**

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 (e dei suoi decreti attuativi e modifiche successive) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: “Game For Players”. Esso assume la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale. L'Associazione potrà in seguito chiedere il riconoscimento giuridico. L'Associazione avrà durata illimitata e potrà associarsi a Reti associative, che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

L'Associazione ha sede legale in Via Molise, n.30, nel Comune di Isernia (IS). Il trasferimento della sede legale all'interno della regione Molise può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione (il Consiglio Direttivo) e in tal caso non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Essa inoltre potrà istituire o sopprimere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia, ovvero organismi regionali di rappresentanza dell'Associazione (art. 28) anche in forma di delegazione regionale e territoriale dell'Associazione, disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Associazione, una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ne indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'acronimo ETS verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS).

### **ART. 2 - (Statuto)**

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### **ART. 3 - (Efficacia dello Statuto)**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

### **ART. 4 - (Interpretazione dello Statuto)**

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

### **ART. 5 - (Finalità e attività)**

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La finalità istituzionale dell'Associazione è quella di organizzare iniziative utili a promuovere il gioco e la cultura ludica

in tutte le sue forme come strumento di crescita, aggregazione e inclusione sociale e cittadinanza attiva.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (ivi comprese le attività di promozione della cultura ludica e videoludica, digitale e dell'inclusione sociale);
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le attività sono svolte come azioni volontarie e possono prevedere l'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o la produzione e scambio di beni e servizi. L'Associazione intende svolgere le predette attività in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

È possibile inoltre esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano rispetto ad esse, secondarie e strumentali ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 e sue integrazioni e secondo i criteri e i limiti definiti dal DM 19 maggio 2021 n.107 e sue integrazioni. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione (da qui in poi anche il "Consiglio Direttivo") ma dovranno essere coerenti con la finalità dell'Associazione.

L'Associazione può anche esercitare, ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

## **ART. 6 - (Soci)**

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente e si impegnano per realizzarle, accettando il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di Promozione Sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio, nonché il mantenimento dei diritti sociali (elettorato attivo e passivo, partecipazione alle attività) è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 7 - (Ammissione dei soci)**

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda obbligatoria dell'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale.

Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa e ad aver preso visione del presente Statuto, con l'impegno a rispettarlo.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro **30** giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro **60** giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non può comunque essere posta rispetto l'ammissione di nuovi associati:

- alcuna limitazione rispetto alle loro condizioni economiche;
- alcuna discriminazione di qualsiasi natura.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o la perdita della qualifica di socio. È quindi esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione sociale non è condizionata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è possibile il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017, esso dovrà essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione sarà cancellata dal Registro Unico e formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro.

#### **ART. 8 - (Diritti e doveri dei soci)**

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- a. eleggere, se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, liberamente gli organi sociali/direttivi e di essere liberamente eletti negli stessi oltreché votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 comma 2 del Codice Civile;
- b. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c. essere rimborsati ai sensi di legge dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata;
- d. prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del Rendiconto Economico – Finanziario, consultare i verbali di Assemblea;
- e. votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- f. prendere visione dei libri sociali secondo quanto previsto all'articolo **29** del presente Statuto e nel rispetto della normativa sulla privacy.
- g. I soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

e il dovere di:

- a. rispettare e far rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno, nonché le delibere assunte dagli organi sociali, nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- c. collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle attività, volte a compiere il fine istituzionale dell'Associazione (art. 5);
- d. astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- e. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito, nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

- f. *Agli associati non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non si può collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.*

#### **ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)**

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta, anche telematica, all'Organo di Amministrazione che provvederà all'annotazione nel libro degli associati; il recesso ha effetto immediato all'atto dell'annotazione nel libro degli associati

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa (la morosità interviene quando non vengono rispettati i termini di pagamento prescritti dal Consiglio Direttivo);
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) esclusione. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

Decade il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo solo per gravi motivi, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato e comunicata tramite posta elettronica e/o posta elettronica certificata. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 30 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea, che dovrà deliberare alla prima seduta utile. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario, entro i termini di legge. I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere (ovvero richiedere in giudizio) i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **ART.-10- (Qualità di volontario)**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, come meglio specificato all'articolo 27 del presente Statuto.

#### **ART. 11- (Sostenitori)**

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, non partecipano alle Assemblee, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

#### **ART. 12- (Soci Onorari)**

I Soci Onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti. I Soci Onorari non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, possono partecipare alle Assemblee e hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

#### **ART. 13- (Organi sociali)**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. *Assemblea dei soci;*
- b. *Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);*
- c. *Presidente;*
- d. *Organo di controllo (eventuale, obbligatorio solo qualora l'Associazione raggiunga i limiti dimensionali previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore);*
- e. *Organo di revisione (eventuale, obbligatorio solo qualora l'Associazione raggiunga i limiti dimensionali previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore).*

Essi sono liberamente eleggibili.

#### **ART. 14 - (Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli associati. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso individuale da rendere pubblico almeno **10** giorni prima della data dell'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene anche a mezzo e-mail (o altro idoneo strumento di comunicazione individuale) inviata almeno **10** giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci. La convocazione in forma semplificata, avviene tramite avviso collettivo con la pubblicazione sulle pagine social dell'Associazione e/o sul sito web istituzionale.

È possibile svolgere l'Assemblea anche in video/audio conferenza su piattaforma telematica. Per partecipare all'Assemblea, gli associati riceveranno, nei giorni che la precedono, un'e-mail con il link e le modalità di partecipazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Organo Amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede legale dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci che ne facciano richiesta su appuntamento e in visualizzazione telematica sul cloud dell'Associazione

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Se l'Associazione supera i 500 associati può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice Civile, in quanto compatibili.

I soci possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero votare in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e che tale modalità sia stata indicata nell'avviso di convocazione.

#### **ART. 15 - (Compiti dell'Assemblea ordinaria e straordinaria)**

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- d) approva il Bilancio di Esercizio secondo quanto meglio dettagliato all'articolo 24 del presente Statuto e la relazione di missione (quando prevista);
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti per fatti da loro compiuti;
- f) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- g) approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- h) discute i programmi di attività;
- i) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- k. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- l. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- m. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi di quanto indicato nel presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- b) delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo.

Laddove l'Associazione dovesse avere un numero di associati non inferiore a 500 le competenze dell'Assemblea potranno essere disciplinate anche in deroga a quanto qui sopra stabilito, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali. Tale deroga dovrà essere oggetto di modifica del presente Statuto.

#### **ART. 16 - (Validità Assemblee)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi ad almeno 24 ore di distanza, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 1 delega, secondo il principio del voto singolo previsto dal Codice civile italiano.

Per i soci collettivi questi votano in Assemblea tramite il loro legale rappresentante o suo delegato in forma scritta.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati (conteggiando anche i rappresentati per delega), mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e prese comunque a maggioranza. Le votazioni si svolgono con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di  $\frac{3}{4}$  dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci.

Ciascun associato ha un voto nel rispetto dell'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile; agli associati collettivi sono attribuiti più voti, sino ad un massimo di 5, con le seguenti formule:

1 voto fino a 100 associati o aderenti;

2 voti da 101 a 200 associati o aderenti;

3 voti da 201 a 300 associati o aderenti;

4 voti da 301 a 400 associati o aderenti;

5 voti oltre i 401 associati o aderenti.

I membri dell'Organo di Amministrazione non possono votare:

- nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (ivi compresa l'approvazione di bilanci e rendiconti);

- nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità degli organi di revisione contabile.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

#### **ART. 17- (Verbalizzazione)**

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario verbalizzante o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

I verbali di assemblea e gli eventuali Rendiconti/ Bilanci approvati o esaminati, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere portati a conoscenza degli associati con modalità idonee (nei casi di legge anche attraverso la pubblicazione e/o l'invio agli associati), ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del Segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

#### **ART. 18 - (Organo di amministrazione)**

L'Associazione deve nominare un Organo di Amministrazione (anche detto "Consiglio Direttivo"). La nomina di tali

amministratori spetta all'Assemblea degli associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. Coloro che vengono nominati all'interno del Consiglio Direttivo devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, da documentare anche attraverso eventuale invio di *curriculum vitae*.

L'Organo di Amministrazione è composto da un numero minimo di 3 componenti (se superiore a 3, dovrà comunque essere dispari) membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati. In caso di decadenza di uno o più amministratori il Consiglio Direttivo rimane in carica fino a che non risulti inferiore al minimo di tre componenti, senza necessità di reintegro; si ricorda che in nessun caso è ammessa la cooptazione.

L'Organo di Amministrazione dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti (salvo diverse successive disposizioni di legge e/o ministeriali). Per cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati (categorie: soci fondatori, soci ordinari persone fisiche, soci ordinari altri).

Alla scadenza naturale o nel caso venga meno il numero minimo, previsto dal presente Statuto, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza comprovato e giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da un Consigliere designato dal Presidente.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta al Presidente. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti: nel caso in cui fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri presenti o su delega, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal segretario verbalizzante, nominato per l'adunanza, che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

L'organo di amministrazione deve essere convocato attraverso idonea comunicazione (e-mail, software gestionale, messaggio sul gruppo WhatsApp dedicato) inviata ai suoi membri che contenga ordine del giorno, data e sede della riunione, almeno 2 giorni prima per le riunioni ordinarie, 24 ore prima per le riunioni straordinarie. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, purché siano raggiunti tutti i componenti.

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- a) Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
- c) *elegge tra i propri componenti il Presidente;*
- d) *elegge tra i propri componenti il Vicepresidente;*
- e) *elegge il Segretario;*
- f) *delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci;*
- g) *pronuncia la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo non intervenga a 3 sedute consecutive del Consiglio Direttivo;*
- h) *redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione e i bilanci/rendiconti da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;*
- i) *redige i programmi delle attività istituzionali previste dallo Statuto sulla base delle linee generali programmatiche delle attività discusse in Assemblea;*
- j) *si occupa di risolvere eventuali controversie che possano insorgere tra l'Associazione ed i soci;*

- k) *provvede alla domanda di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;*
- l) *delibera sull'esclusione degli associati;*
- m) *delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;*
- n) *determina i termini entro cui versare la quota associativa annuale;*
- o) *determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente Statuto;*
- p) *delibera la partecipazione ad Enti, Società ed altri Organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali.*

Ai componenti degli organi sociali può essere attribuito un compenso, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Tale compenso dovrà essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque inferiori a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni (ad eccezione dei compensi per i componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, i quali potranno invece ricevere un compenso di mercato).

La corresponsione al titolare di una carica sociale di un compenso a fronte di attività svolta, diversa da quella riguardante l'incarico rivestito, è ammessa ponendo particolare attenzione ad eventuali profili di conflitto di interesse (articolo 27 comma 1 D.Lgs 117/2017), al divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili (articolo 8 commi 2 e 3 lettera a) D.Lgs 117/2017), nonché a tutte le altre limitazioni previste dal D.Lgs 117/2017 inerenti al Lavoro subordinato/parasubordinato, alle collaborazioni autonome di qualsiasi natura e all'acquisto di servizi.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l'eventuale attribuzione della rappresentanza dell'ente, precisando se è disgiunta o congiunta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo) ha l'obbligo di predisporre annualmente il Bilancio di Esercizio (secondo quanto previsto dall'articolo 24 del presente Statuto) da proporre poi in approvazione all'Assemblea dei Soci. A scadenza del mandato o in caso di dimissioni ogni membro dell'organo di amministrazione è tenuto a restituire il materiale dell'Associazione in suo possesso ed effettuare un passaggio di consegne ad un altro membro dell'Organo di Amministrazione o a un suo successore all'interno di esso, entro e non oltre 15 giorni.

#### **ART. 19- (Presidente)**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, di fronte a terzi e in giudizio, e ha l'uso della firma sociale. Presiede l'organo di amministrazione e l'Assemblea, coordinandone i lavori; convoca l'Assemblea dei soci e l'organo di amministrazione, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica 3 anni e può essere rieletto. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea dei soci.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di amministrazione.

Il Presidente cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina le attività dell'Associazione; ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Opera con banche e uffici postali, con la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta.

Il Presidente inoltre può nominare un consulente di sua fiducia che, in caso di necessità, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Il Presidente può nominare un tesoriere di sua fiducia che può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto

di voto.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con delega scritta e firmata. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di assenza del Vicepresidente, il Presidente viene sostituito da altro Consigliere appositamente designato.

#### **ART. 20 - (Organo di controllo - eventuale)**

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico (in tal caso dovrà essere formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro), è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti a) b) c) del presente articolo, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni che hanno più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se istituito, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice Civile.

#### **ART. 21 - (Organo di Revisione legale dei conti - eventuale)**

Si deve nominare un revisore legale (iscritto al relativo registro) dei conti o incaricare una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

#### **ART. 22 - (Risorse economiche - Patrimonio)**

Le risorse economiche e il Patrimonio dell'Associazione sono costituiti da:

- a. *quote associative;*

- b. *contributi pubblici e privati;*
- c. *donazioni e lasciti testamentari;*
- d. *rendite patrimoniali;*
- e. *attività di raccolta fondi, così come disciplinati dall'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017;*
- f. *rimborsi da convenzioni;*
- g. *ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.*

Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati hanno la totale assenza di diritti sul Patrimonio dell'Associazione. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili e non trasferibili.

Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione, al fine dell'eventuale ottenimento della personalità giuridica, deve essere costituito di una somma pari a euro **15mila** liquida e disponibile.

#### **ART. 23 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali/direttivi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2/3 del D.Lgs. 117/2017 (salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge) nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste (civiche, solidaristiche e di utilità sociale).

Si considerano distribuzione indiretta di utili:

- a. *la corresponsione ad amministratori sindaci o a qualunque altro componente di organi sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività e alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;*
- b. *la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche dai CCNL di categoria o di riferimento;*
- c. *l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi superiori al valore nominale;*
- d. *salvo che tali prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività generale perseguita, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a persone che a qualunque titolo operano per l'Associazione o ne fanno parte, così come a soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore dell'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado o alle società a questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.*

#### **ART. 24 - (Bilancio)**

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il Bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il Bilancio di esercizio deve essere redatto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea degli associati. Esso deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se tale Bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Il Bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

### **ART. 25 - (Bilancio Sociale)**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Se l'Ente dovesse cioè avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet, il Bilancio Sociale, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui al Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'Ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Inoltre, se l'Ente dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

### **ART. 26 - (Personale retribuito)**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Associazione.

### **ART. 27 - (Volontari - Assicurazione)**

L'Associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati ed è tenuta a iscrivere in un apposito Registro dei volontari coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale, nelle modalità e nei tempi che saranno definiti dai decreti ministeriali previsti.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del presente Statuto non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civili verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al

personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, salvo per quanto riguarda gli obblighi assicurativi dei volontari di cui all'art. 18 del D.Lgs 117/2017, per i quali detto articolo 18 del D.Lgs 117/2017, non prevede esclusione.

#### **ART. 28- (Coordinamenti territoriali)**

Per deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituiti, variati e soppressi uffici e recapiti dell'Associazione e potranno essere istituiti Coordinamenti territoriali allo scopo di promuovere su tutto il territorio nazionale le finalità e le attività istituzionali, laddove si ravvisi l'interesse e la disponibilità operativa.

I Coordinamenti territoriali, privi di autonomia giuridica e patrimoniale propria, hanno la funzione di fungere da base operativa dell'Associazione nei diversi territori di riferimento, avvalendosi della collaborazione di associati volontari, che opereranno secondo le linee guida operative dettate dal Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci dell'Associazione.

#### **ART. 29- (Scioglimento o Estinzione dell'Ente e devoluzione del patrimonio)**

In caso di scioglimento dell'Associazione o estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017, su deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati. A partire dalla data di operatività del RUNTS la devoluzione è efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017. L'Associazione non potrà compiere operazioni di trasformazioni, fusioni e scissione di cui all'art.42 bis del Codice Civile.

#### **ART. 30 - (Libri sociali obbligatori e loro esame da parte degli associati)**

Oltre a redigere, pubblicare e tenere aggiornati annualmente sul proprio sito web (o su quello della Rete Associativa cui l'Associazione dovesse far parte):

1. Il Bilancio Sociale (Redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte), nel caso l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro.
2. Le informazioni sugli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, (quando l'Associazione dovesse superare con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui).

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: presentazione di una domanda per iscritto all'Organo di Amministrazione (il Consiglio Direttivo) con indicate le motivazioni della richiesta, la presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli, di divulgarne le informazioni contenute e la sottoscrizione del modulo di accettazione dell'informativa privacy. L'esame dei documenti dovrà avvenire, alla presenza del Responsabile Legale dell'Associazione o di un suo delegato, entro massimo 30 giorni dal ricevimento da parte dell'Organo di Amministrazione della richiesta scritta.

#### **ART. 31 - (Disposizioni finali)**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli

articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile, in quanto compatibile.

1. Sig. Livio Di Puerto



Livio Di Puerto (May 7, 2025 00:49 GMT+2)

2. Sig.ra Valeria Giordano



Valeria Giordano (May 7, 2025 06:11 GMT+2)

3. Sig. Antonio Garofalo



Antonio Garofalo (May 7, 2025 00:58 GMT+2)

4. Sig.ra Leda Ruggiero



Leda Ruggiero (May 7, 2025 10:50 GMT+2)

5. Sig.ra Silvia Palleschi



Silvia Palleschi (May 7, 2025 08:06 GMT+2)

6. Sig. Mirko Bertino



Mirko Bertino (May 7, 2025 08:19 GMT+2)

7. Sig. Pietro Ranieri



Pietro Ranieri (May 7, 2025 09:53 GMT+2)

8. Sig. Nicola Girone



Nicola Girone (May 7, 2025 07:27 GMT+2)

9. Sig. Giuseppe Tito



Giuseppe Tito (May 7, 2025 00:48 GMT+2)